

COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA - BARI
- 8 MAG. 2020
Prot. n. 1692



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

IL PRESIDENTE

Visti i decreti-legge: 8 marzo 2020 n. 11, 17 marzo 2020 n. 18, 8 aprile 2020 n. 23;
vista la legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed il successivo D.L. 30 aprile 2020 n. 28, di modifica della predetta legge di conversione;
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle date 8 marzo 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020;
Visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come modificato, sia per effetto della legge di conversione, sia per effetto del successivo D.L. n. 28/2020,
Viste le indicazioni del Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 15 aprile 2020, e del Consiglio di Presidenza nelle date 22 e 29 aprile 2020;
Viste le indicazioni del Direttore Generale delle Finanze nelle date 25 marzo e 23 aprile 2020;
visti i decreti n. 16/2020, 18/2020, 19/2020 e 20/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale nonché il proprio decreto del 10/04/2020;
ritenuto di dovere disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con modalità uniformi rispetto a quelle già previste nel citato decreto numero 20/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale in modo da consentire, da un lato, di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'Amministrazione finanziaria, e dall'altro di evitare che i giudici tributari, il personale amministrativo ed i rappresentanti delle parti siano esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;
considerato che la trattazione in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti della parti, non appare allo stato idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio epidemiologico, obiettivo di tutte le disposizioni sopra richiamate, atteso che, pur in presenza delle già adottate disposizioni di carattere logistico, sia per le aule di udienza sia per i locali e/o aree destinate all'attesa, stante la contemporaneità delle udienze da parte di più sezioni della stessa Commissione, permangono condizioni che di fatto tendono a vanificare i risultati di cui sopra;
rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile, sia per il mancato perfezionamento della

procedura di individuazione da parte del M.E.F.sulla piattaforma da utilizzare, sia perché la previsione di legge della obbligatoria presenza dei giudici in ufficio (introdotta con D.L. 28/20) contrasta con la finalità di evitare i rischi di contagio, tenuto conto anche della circostanza che molti componenti della Commissione risiedono in altre regioni d'Italia e sarebbero costretti ad affrontare lunghi spostamenti, con tutti i rischi connessi;

ritenuto che al processo tributario, essenzialmente documentale, appare applicabile la modalità prevista della "trattazione scritta" (art. 83, comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020, come modif.), in forza di quanto disposto dall'art. 83 comma 21 D.L. citato; che tale modalità di celebrazione dell'udienza, introdotta con legge dello Stato, costituisce una forma emergenziale di trattazione, che si pone in deroga di quanto previsto a livello di eccezione dall'art. 33 D.Lgs.vo n. 546/92 ("La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza"), e che non richiede il consenso delle parti (lo stesso D.L. n. 18/2020, quando ha richiesto il consenso delle parti per l'adozione di una particolare procedura, lo ha detto espressamente: vedi comma 12 ter sulla richiesta di discussione orale nel procedimento penale in Cassazione; vedi comma 20 bis, che prevede il preventivo consenso delle parti alla trattazione della mediazione con modalità telematiche);

che, tuttavia, appare opportuno prevedere che le parti, con le note scritte, possano chiedere la celebrazione della pubblica udienza, se già richiesta nelle forme e nei termini di legge;

tanto premesso

DISPONE

1) Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe) tutte le cause pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari sono trattate con le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositarsi entro il giorno prima dell'udienza;

2) l'udienza a "trattazione scritta" si svolge mediante il deposito in via telematica di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti già depositati;

3) del deposito delle note e documenti si dà atto nel verbale di udienza, redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, anche con firma digitale o secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibere nn. 433 e 437 del 2020;

4) qualora il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, i procuratori delle parti sono invitati a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PTT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

5) i difensori sono avvisati che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della segreteria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la commissione tributaria assume la decisione o emette i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento;

6) il provvedimento è comunicato dalla segreteria ai difensori delle parti;

7) qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020;

8) la causa sarà decisa anche se tutte le parti omettono di depositare le note autorizzate;

9) se solo alcune delle parti omettono di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa sarà riservata per la decisione;

10) la segreteria darà avviso alle parti della modalità di trattazione del procedimento e provvederà all'inserimento dello stesso nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell' art. 83 d.l. n. 18/2020".

Si comunichi ai Presidenti di Sezione, ai Vice Presidente di Sezione, ai Giudici, al Direttore della Segreteria e ai Segretari di Sezione di questa CTP.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla D.G.T. del MEF, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Puglia.

Bari, 08 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Dott. Gianfranco CASTELLANETA

